



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - Legge Provinciale 21 aprile 1987, n.7:
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

Deliberazione n. 2480 di data 16 aprile 2018

Oggetto: Legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 e s.m.;

- **Impianto funiviario B33m "ALBA – COL DEI ROSSI", ubicato nell'area sciistica del Belvedere, in Comune di Canazei;**
- **modifica tecnica non sostanziale concernente la realizzazione di una terra armata alla stazione di monte e la demolizione di un plinto in cemento.**

Sono presenti:

- | | |
|------------------------------|---|
| - dott. Romano STANCHINA | - Presidente f.f. |
| - dott. Alessandro SILVESTRI | - componente supplente Servizio Impianti a fune e piste da sci |
| - dott. Luca MALESANI | - componente supplente Servizio Foreste e fauna |
| - ing. Matteo MERZLIAK | - componente supplente Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio |
| - dott.ssa Paola VISINTAINER | - componente supplente Servizio Geologico |
| - ing. Stefano FAIT | - componente supplente Servizio Bacini Montani |
| - geom. Sergio BENIGNI | - componente supplente Servizio Prevenzione rischi |
| - ing. Claudio PALLAORO | - componente supplente Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali |

Sono altresì presenti, senza diritto di voto, Antonio Nicolussi e Stefano Gatti del Servizio Impianti a fune e piste da sci e Alessia Ruggeri del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mittempergher.

...o.O.o...

Vista la domanda pervenuta in data 11 agosto 2017, con la quale la Società Incremento Turistico Canazei S.p.A., con sede a Canazei via Streda de Pareda, 67, ha chiesto - ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7 - la modifica tecnica non sostanziale relativa all'impianto funiviario B33m "ALBA – COL DEI ROSSI", ubicato nell'area sciistica del Belvedere, in Comune di Canazei.

Visti gli elaborati progettuali evidenziati i lavori proposti, a firma del ing. Andrea Boghetto, datati marzo 2018.

Udito il relatore.

Preso atto che la modifica tecnica non sostanziale proposta prevede, l'ampliamento dell'area esterna alla stazione di monte della funivia B33m "ALBA – COL DEI ROSSI", mediante la realizzazione di una terra armata lunga 35 metri per un'altezza massima di 9,5 metri, nonché la demolizione di un vecchio plinto in cemento realizzato a ridosso del masso al termine della terra armata.

Preso atto che il Servizio Impianti a fune e piste da sci, ai sensi dell'art. 15 della l.p. 7/87, d'intesa con i Servizi competenti in materia di foreste ed urbanistica, esprime la valutazione che gli interventi in argomento sono da considerarsi come una modifica tecnica non sostanziale e pertanto autorizzabili dalla Commissione di coordinamento.

Considerato, altresì, che gli interventi in esame appaiono compatibili sotto il profilo funiviario, tecnico-sciistico, idrogeologico, forestale.

Considerato che gli interventi in argomento rientrano nei limiti della potestà autorizzatoria della Commissione di coordinamento di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012.

Ciò premesso,

LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

- ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012;
- ad unanimità di voti,

d e l i b e r a

1. di autorizzare la Società Incremento Turistico Canazei S.p.A., con sede a Canazei via Streda de Pareda, 67, alla realizzazione della modifica tecnica non sostanziale relativa all'impianto funiviario B33m "ALBA – COL DEI ROSSI", ubicato nell'area sciistica del Belvedere, in Comune di Canazei, quale risulta dalla documentazione citata in premessa;
2. di stabilire che gli interventi autorizzati con il presente atto, abbiano inizio entro due anni dalla data della presente deliberazione e termine entro tre anni dalla data di effettivo inizio dei lavori stessi;
3. di disporre che la data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata prontamente al Servizio Impianti a fune e piste da sci ed alla competente Stazione forestale; quest'ultima anche per vie brevi, per gli eventuali controlli di competenza. Dovrà altresì essere comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori medesimi;

4. di dare atto che, ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 11 della l.p. 7/87;
5. di stabilire che il presente provvedimento e il relativo progetto siano inviati, per gli adempimenti di competenza, al Servizio Foreste e fauna;
6. di rendere noto che ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO
- Gianfranco Mittempergher -

f.to IL PRESIDENTE F.F.
- dott. Romano Stanchina -

SG/SD/fr